Polizza di Assicurazione Motoveicoli e Ciclomotori

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Genertel S.p.A. **Prodotto: Genertel Moto - ed. 11/2018**

genertel.it

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Cosa è assicurato?

✔ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla **circolazione del veicolo** descritto in polizza in aree pubbliche o equiparate.
✔ La garanzia è operativa **chiunque sia il conducente** al momento del sinistro.
✔ Il contratto è inoltre operante per l'**esercitazione alla guida**.

È inoltre possibile acquistare contestualmente e per lo stesso periodo assicurativo le seguenti garanzie opzionali:

- Furto e Incendio
- Minikasko
- Tutela danni da veicoli non assicurati
- Collisione animali selvatici
- Minikasko abbigliamento
- Assistenza Legale
- Assistenza Stradale Estesa
- Assistenza Stradale TOP
- Infortuni del Conducente
- Bonus Aiuto Domestico
- Protezione Imprevisti

La concessione delle garanzie opzionali è sempre soggetta alla discrezione della Compagnia.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non è operante per i sinistri:

✘ avvenuti con il conducente privo della patente di guida;
✘ avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ avvenuti quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
✘ avvenuti quando il veicolo non sia in regola da più di due mesi con la revisione;
✘ subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità;
✘ determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente.

In detti casi e qualora sia applicabile l'art.144 del Codice delle Assicurazioni, Genertel può agire in rivalsa.

Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie sono prestate entro i **massimali** e con le **franchigie** indicate in contratto. Sono previste **limitazioni** ed **esclusioni** che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni.

Dove vale la copertura?

✔ L'assicurazione vale negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein. All'estero la garanzia di Responsabilità Civile è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione, ferme le maggiori garanzie previste dal presente contratto.

Che obblighi ho?

- Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest'ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
  Qualora il Contraente renda al momento della stipulazione del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Quando e come devo pagare?

Il premio è annuo ed è comprensivo di imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.. I pagamenti vanno effettuati con Bonifico Bancario, sul conto corrente di volta in volta comunicato dalla Compagnia, o in alternativa tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia. La Compagnia può proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate semestrali. In tal caso l'onere aggiuntivo per la rateazione è pari al 4% del premio imponibile. Se il contratto prevede un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare con la modalità concordata in fase di stipula, alle date convenute gli importi pattuiti. La rata del premio potrà essere pagata esclusivamente attraverso carta di credito. Il prelievo automatico delle rate successive dovrà essere pre-autorizzato al momento della stipula, e l'addebito verrà effettuato 10 giorni prima della scadenza della stessa. Qualora l'addebito non andasse a buon fine e il Contraente non provvedesse al pagamento dell'importo di rata, verrà effettuato un nuovo tentativo di prelievo 10 giorni dopo la scadenza di rata. Tale tentativo di addebito si intende pre-autorizzato dal Contraente che ha scelto la modalità di pagamento rateale.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto quale data di decorrenza e terminano alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa (c.d. "periodo di comporto"). Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall'art.1901 del Codice Civile.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, perciò alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente è libero di non rinnovarlo e di assicurarsi con altra Compagnia.
A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere con una richiesta scritta da inviare a Genertel entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.
Il Contraente ha anche diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo. È sufficiente inviare a Genertel i documenti che le comprovano e la relativa richiesta scritta tramite lettera raccomandata a/r indirizzata a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Polizza di Assicurazione Motoveicoli e Ciclomotori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

genertel.it

Compagnia: Genertel S.p.A. **Prodotto: Genertel Moto**

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato: 28/11/2018

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

- Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi.
- Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA
- Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808.808 (chiamata urbana) - 040.67.68.666
- Sito Internet: www.genertel.it
- Indirizzo di posta elettronica: richiestainfo@genertel.it
- PEC: genertel@pec.genertel.it
- Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell'ultimo bilancio approvato è pari a 261,5 milioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve a 238,5 milioni di Euro. L'Indice di solvibilità della Compagnia è pari al 201% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (314,8 milioni di Euro) e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (157 milioni di Euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammonta a 70,6 milioni di Euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa http://gener.tel/SFCR.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in contratto

Massimali	Il massimale minimo di legge ammonta a 7.290.000 Euro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	La garanzia responsabilità Civile è estesa gratuitamente anche per: ✔ i danni cagionati a terzi dalla circolazione in aree private ✔ i danni a terzi derivanti da incendio del veicolo (Ricorso Terzi) ✔ la Responsabilità civile dei terzi trasportati
Tipo di guida	La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo. I tipi di guida possibili sono: ✔ guida esperta (solo conducenti con più di 25 anni o con la patente da più di due anni) ✔ guida inesperta (conducente principale di età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente) Per i **motocicli** la garanzia è operativa chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma nel caso sia stato dichiarato che il veicolo non verrà mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente (c.d. conducente inesperto) verrà applicata la franchigia prevista in contratto. Per i **ciclomotori**, l'assicurazione è operante solo se il veicolo viene condotto dal Contraente o da altra persona presente sul suo stato di famiglia o, nel caso in cui il Contraente sia una Società, se il veicolo viene condotto dai soci della stessa o dai dipendenti regolarmente assunti di questa. Negli altri casi verrà applicata una franchigia supplementare di **Euro 2.500**.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Franchigia	È possibile scegliere di inserire in contratto una franchigia ovvero la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro con colpa anche parziale. A fronte dell'inserimento di una franchigia in contratto è prevista la riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo.

In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO E FURTO *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di: ✔ **Furto** o tentato furto del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Sono compresi **gli apparecchi multimediali non di serie**. ✔ **Incendio**. Vengono inoltre indennizzate: ✔ **Spese di custodia o di parcheggio** rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità per incendio. ✔ **Perdita dell'imposta di proprietà** non utilizzata in caso di furto.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Sono esclusi i danni: ✘ avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio; ✘ determinati da furto agevolato dalla mancata chiusura o dalla presenza delle chiavi nel veicolo; ✘ determinati da dolo o colpa grave. In contratto sono previsti **scoperti** e **minimi**.

MINIKASKO *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	Genertel garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di: ✔ collisione con altro veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato avvenuta durante la circolazione del veicolo in **aree pubbliche o private**. La garanzia è operante per i soli veicoli definibili come scooter, ovvero motocicli dotati di variatore automatico di velocità.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente, o avvenuti: ✘ con il conducente privo della patente di guida; ✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; ✘ quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. In contratto sono previsti **scoperti** e **minimi**.

TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	Genertel garantisce: ✔ La riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con un **veicolo a motore identificato non assicurato**. ✔ L'indennizzo delle spese mediche sostenute a seguito dell'eventuale infortunio subito dal legittimo conducente per il medesimo evento.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente, o avvenuti: ✘ con il conducente privo della patente di guida; ✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; ✘ quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. In contratto sono previsti **scoperti** e **minimi**. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'Assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell'evento.

COLLISIONE ANIMALI SELVATICI *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	Genertel **garantisce il risarcimento in forma specifica** dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici, avvenuto, in Italia, su strada asfaltata aperta al pubblico.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente, o avvenuti: ✘ con il conducente privo della patente di guida; ✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; ✘ quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. In contratto sono previsti **scoperti** e **minimi**. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'Assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell'evento. La garanzia non è operante se il sinistro si verifica in autostrada.

MINIKASKO ABBIGLIAMENTO *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	Genertel garantisce l'indennizzo per i danni diretti e materiali subiti all'abbigliamento ed al casco del conducente del veicolo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente, o avvenuti: ✘ con il conducente privo della patente di guida; ✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; ✘ quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. Le spese saranno a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del **massimale di polizza**. Viene liquidata la sola quota di responsabilità del conducente.

ASSISTENZA LEGALE *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, fornisce all'Assicurato: ✔ **Studio accurato della pratica**. ✔ **Assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile**, in caso di incidente stradale, avvenuto durante la circolazione del veicolo. ✔ **Assistenza giudiziale nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un procedimento penale** a seguito di incidente stradale avvenuto durante la circolazione del veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	La garanzia assistenza legale non è operante: ✘ per i sinistri avvenuti con il conducente privo della patente di guida; ✘ quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci; ✘ in caso di azione civile promossa dalla controparte nei confronti dell'Assicurato; ✘ quando l'incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto; ✘ per i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; ✘ per controversie tra il conducente e i trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati; ✘ in caso di difetti di fabbricazione del veicolo. Nel contratto sono previste **limitazioni** ed **esclusioni** che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il **massimale** di polizza si intende unico anche nei casi in cui la garanzia venga attivata sia in sede civile che penale.

ASSISTENZA STRADALE ESTESA *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	Genertel si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A., ad erogare: ✔ **Soccorso stradale** a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, fino a un massimo di **Euro 200**. ✔ **Depannage**. ✔ **Spese d'albergo** fino a un massimo di **Euro 300**.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Le prestazioni non sono operanti per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente, o avvenuti: ✘ con il conducente privo della patente di guida; ✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; ✘ quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre esclusi per il Soccorso stradale e il Depannage: ✘ le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali; ✘ interventi al di fuori della rete stradale pubblica. Le prestazioni vengono erogate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all'Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione.

ASSISTENZA STRADALE TOP *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	Genertel si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A., ad erogare: ✔ **Soccorso stradale** a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, fino a **Euro 500**. ✔ **Depannage**. ✔ **Taxi** per il ritiro del veicolo assicurato presso l'officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di **Euro 150**. ✔ **Spese d'albergo** fino a un massimo di **300 euro**. ✔ **Rientro sanitario** ✔ **Viaggio di un familiare** ✔ **Interprete a disposizione all'estero** ✔ **Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio** ✔ **Viaggio per il recupero del veicolo**
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Le prestazioni non sono operanti per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente, o avvenuti: ✘ con il conducente privo della patente di guida; ✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; ✘ quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre esclusi per il Soccorso stradale e il Depannage: ✘ le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali; ✘ interventi al di fuori della rete stradale pubblica. Le prestazioni vengono erogate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all'Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	Genertel garantisce l'indennizzo degli infortuni subiti dal **legittimo conducente** del veicolo assicurato a seguito di incidente con colpa. ✔ **Rimborso spese di cura.** ✔ **Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione.** ✔ **Diaria per ricovero.** ✔ **Diaria da ingessatura.** ✔ **Invalidità permanente.** ✔ **Decesso.**
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	La garanzia non è operante in caso di infortuni avvenuti: ✘ con il conducente privo della patente di guida; ✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; ✘ quando il conducente è alla guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. La garanzia è prestata entro i **massimali** indicati in polizza. Per l'**Invalidità permanente** non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanete **inferiore o uguale al 5%**.

BONUS AIUTO DOMESTICO *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	Genertel, in seguito ad infortunio conseguente ad incidente stradale con colpa che comporti un ricovero ospedaliero, un periodo di convalescenza post ricovero o un'ingessatura, corrisponde all'Assicurato una **diaria giornaliera** per l'assunzione di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana (ad esempio colf, baby-sitter, dog-sitter).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente, o avvenuti: ✘ con il conducente privo della patente di guida; ✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; ✘ quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. La garanzia è operante per un solo evento per anno assicurativo.

PROTEZIONE IMPREVISTI *Sottoscrizione opzionale*

Garanzie di base	✔ **Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool.** ✔ **Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione** da più di due mesi. ✔ **Annullamento della franchigia** per i ciclomotori. ✔ **Rimborso spese sostituzione bauletto o borse laterali** a seguito di collisione. ✔ **Perdita chiavi**. ✔ **Ripristino box** danneggiato da incendio del veicolo assicurato. ✔ **Rimborso spese di reimmatricolazione** in caso di perdita del veicolo in conseguenza di incendio, furto o incidente stradale. ✔ **Rimborso forfettario** di **25 euro** per le **spese rifacimento patente**.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	La garanzia non prevede esclusioni specifiche. Le garanzie sono prestate entro i **massimali** indicati in contratto.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C. Auto. L'Assicurazione R.C. Auto non è altresì operante per **i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti**: 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; 3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Denuncia di sinistro
In caso di incidente l'Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Compagnia entro **3 giorni** dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza.

La denuncia del sinistro può avvenire:
- sul sito **www.genertel.it** tramite la denuncia on-line;
- con l'**app Genertel** disponibile gratis per smartphone Android e iPhone;
- via email a **sinistri@genertel.it**;
- via fax al numero **041.33.62.100**;
- via posta all'indirizzo **Genertel - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**.

La struttura liquidativa dell'Impresa è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero verde **800.20.20.40** del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.

Risarcimento Diretto
La procedura di indennizzo diretto è attivabile nel caso di incidenti:
- che abbiano coinvolto due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
- in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
- da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedura "CARD" è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell'Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.

Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte
La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto".

Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap
Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:
- veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona)
- veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose

Assistenza diretta/in convenzione:
- le prestazioni relative alla garanzia Assistenza Estesa e Top sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.
- le prestazioni relative alle garanzie Assistenza Quality Driver e Assistenza GoDifferent sono erogate direttamente dall'Operatore Qualificato Genertel.

Rimborso del sinistro per evitare il malus:
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, l'Assicurato ha diritto a evitare l'evoluzione in malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione - Via Yser, 14 - 00198 ROMA, tel. 06.85.796.530, fax 06.85.796.546/547, email rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it. In alternativa è sempre possibile inviare una email a protezione.bonus@genertel.it: in questo modo la Compagnia provvederà ad inoltrare per te la richiesta a Consap.

Gestione dei sinistri da parte di altre imprese:
Per la garanzia Assistenza Stradale Estesa e Top Genertel ha affidato la gestione dei sinistri di Assistenza a: EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto:
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo **due anni** dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione.
Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Per la garanzia Responsabilità Civile, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo.
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui la Compagnia dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.

Quando e come devo pagare?

PREMIO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

RIMBORSO

Il Contraente ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo. La Compagnia metterà a disposizione dell'Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N. per 12 mesi.
In caso di furto del veicolo, se il Contraente non vuole sospendere il contratto o trasferirlo su un altro veicolo, Genertel rimborsa l'eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N..

Quando comincia la copertura e quando finisce?

DURATA

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

SOSPENSIONE

Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha il diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde).
La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza contrattuale.
Se il Contraente non riattiva entro 12 mesi il contratto, questo viene considerato risolto ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società; negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle ore 24 della data indicata dal Contraente.

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo

Non è previsto il tacito rinnovo né per la garanzia R.C. Auto né per i rischi accessori.

Ripensamento dopo la stipulazione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a proprietari di veicoli a motore che:
- debbano adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo
- vogliano assicurare rischi accessori collegati alla circolazione del veicolo.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico del contraente pari al 9,10% del premio imponibile.

Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	I Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all'indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199.11.77.99 oppure all'indirizzo Via Machiavelli, 4 - 34132, Trieste. Il riscontro avverrà entro 45 giorni.
ALL'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all'IVASS-Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC ivass@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	
MEDIAZIONE	Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	L'esperimento dell'azione giudiziaria è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	• Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica. • In caso di controversia riguardante la garanzia assistenza legale, qualora l'Assicurato non concordi con la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, lo stesso ha la facoltà di chiedere l'avvio di una procedura arbitrale, al fine di valutare la correttezza del parere espresso dalla Compagnia. • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm – chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

genertel.it

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA CIRCOLAZIONE DEI MOTOVEICOLI

MOTO

Genertel S.p.A.

GENERALI

Ultimo aggiornamento
11/2018

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel,** l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte dalla Compagnia.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole Sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande, ed è stato introdotto lo schema **"Elenco delle Garanzie"** così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.

All'interno delle Sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche dovranno essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti. **Genertel S.p.A.**

Indice

A. Elenco delle Garanzie

B. Condizioni di Assicurazione Motoveicoli

SEZIONE 1	Responsabilità Civile	Pag. **1** di **34**
SEZIONE 2	Furto e Incendio	Pag. **3** di **34**
SEZIONE 3	Minikasko	Pag. **4** di **34**
SEZIONE 3.1	Tutela danni da veicoli non assicurati	Pag. **5** di **34**
SEZIONE 3.2	Collisione animali selvatici	Pag. **6** di **34**
SEZIONE 4	Minikasko abbigliamento	Pag. **7** di **34**
SEZIONE 5	Assistenza Legale	Pag. **8** di **34**
SEZIONE 6A	Assistenza Stradale Estesa	Pag. **11** di **34**
SEZIONE 6B	Assistenza Stradale TOP	Pag. **12** di **34**
SEZIONE 7	Infortuni del Conducente	Pag. **15** di **34**
SEZIONE 7.1	Bonus aiuto domestico	Pag. **17** di **34**
SEZIONE 8	Protezione Imprevisti	Pag. **18** di **34**
SEZIONE 9	Procedura per il risarcimento dei Danni R.C.A.	Pag. **19** di **34**
SEZIONE 10	Procedura per il risarcimento dei Danni non R.C.A.	Pag. **21** di **34**
	Norme Comuni	Pag. **24** di **34**
	Allegato 1	Pag. **30** di **34**

C. Glossario

Glossario ..... Pag. **33** di **34**

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA
R.C.A.: la copertura obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Solo se hai scelto una formula Bonus/Malus con franchigia (verifica in preventivo e in contratto).	Sezione 1	✓
Sicurezza comunque: ti copre per i danni causati nelle aree private (ad es. in caso di urti nel parcheggio del supermercato), per i danni prodotti dai tuoi passeggeri, per i danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo	I danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo sono coperti fino al 3% del massimale RCA assicurato.	Sezione 1	✓

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA
Furto e Incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dal tuo veicolo in caso di incendio qualunque ne sia la causa e sei tutelato in caso di furto, anche tentato o parziale, compreso il tentativo di scasso.	A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in preventivo e in contratto.	Sezione 2	Verifica in preventivo e in contratto
Minikasko: ti protegge dai danni arrecati al tuo veicolo in caso di collisione contro veicolo a motore identificato.	A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in preventivo e in contratto.	Sezione 3	Verifica in preventivo e in contratto
Tutela danni da veicoli non assicurati: ti protegge in caso di incidente causato da un veicolo identificato non assicurato.	A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in preventivo e in contratto.	Sezione 3.1	Verifica in preventivo e in contratto

Scarica l'app Genertel per ios o android!

La tua assicurazione sempre a portata di mano!

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Scopri la **nuova app Genertel**: completamente rinnovata nella grafica e nelle funzionalità per gestire in modo ancora più semplice tutte le tue assicurazioni!

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA
Collisione animali selvatici: ti protegge dai danni al tuo veicolo in caso di incidente con animali selvatici.	A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in preventivo e in contratto.	Sezione 3.2	Verifica in preventivo e in contratto
Minikasko Abbigliamento: ti protegge dai danni arrecati al tuo abbigliamento e al casco in caso di collisione contro veicolo a motore identificato.		Sezione 4	Verifica in preventivo e in contratto
Assistenza legale: l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.		Sezione 5	Verifica in preventivo e in contratto
Assistenza Stradale: nella formula Estesa e Top ti permette di avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell'assistenza offerta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.		Sezione 6A (Estesa) Sezione 6B (Top)	Verifica in preventivo e in contratto
Infortuni del conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assicurato a seguito di incidente con colpa.	In caso di invalidità permanente l'indennizzo è corrisposto solo se l'invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.	Sezione 7	Verifica in preventivo e in contratto
Bonus aiuto domestico: ti offre una diaria, in caso di infortunio del conducente, per le spese sostenute per l'assunzione di collaboratori domestici		Sezione 7.1	Verifica in preventivo e in contratto
Protezione imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti risarcisce per la perdita delle chiavi e della patente, sistema il tuo box se si danneggia per l'incendio del veicolo assicurato ecc.		Sezione 8	Verifica in preventivo e in contratto

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 1. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro il massimale convenuto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto in aree pubbliche o equiparate.

> CHI PUÒ GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?

La garanzia è operativa chiunque sia il conducente al momento del sinistro ferme le esclusioni previste dall'art. 1.3 - Esclusioni e le eventuali franchigie previste in contratto per aver dichiarato che il veicolo non verrà mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente (c.d. conducente inesperto). Relativamente ai ciclomotori, l'assicurazione è operante solo se il veicolo viene condotto dal Contraente o da altra persona presente sul suo stato di famiglia, o qualora il contraente sia una Società se il veicolo viene condotto dai soci della stessa o dai dipendenti regolarmente assunti di questa, negli altri casi verrà applicata una franchigia supplementare di Euro 2.500.

Art. 1. 2 - "Sicurezza comunque"
A estensione della Responsabilità Civile obbligatoria la Compagnia assicura, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un passeggero del veicolo (c.d. "Responsabilità civile dei terzi trasportati");
c) da incendio del veicolo (c.d. "Ricorso terzi") **con il limite del 3% del massimale** indicato in polizza.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 1. 3 - Esclusioni
L'Assicurazione non è operante per i sinistri:
a. avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; il contratto è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
b. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c. avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d. avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e. subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione;
f. determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente.

In tutti i casi sopra citati Genertel si riserva la facoltà di agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
L'Assicurazione non è altresì operante per **i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti**:
1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).

COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?

Segnala l'incidente

1 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'incidente

1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;

2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo Blu

- Compila con attenzione il **Modulo Blu** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo Blu varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai il Modulo Blu puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.

Avvia la procedura di risarcimento

- per ricevere assistenza e avviare la procedura invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito **www.genertel.it** o via email all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito **www.genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.

HAI UNO SMARTPHONE?

Hai uno smartphone?
Scarica l'**app Genertel** per ios o android e **denunci il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'incidente! Inoltre trovi subito tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

› COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?

Art. 1. 4 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio

In prossimità della scadenza dell'annualità assicurativa, la Compagnia metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio. A tale fine, la Compagnia calcolerà la classe di assegnazione in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione. Per lo scatto di malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell'Assicurato.

I sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell'Assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione malus, tuttavia verranno annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero diversi incidenti con responsabilità paritaria verranno sommate le diverse percentuali e raggiunta la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all'applicazione del malus.

L'eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato (anche parzialmente).

L'evoluzione della Classe Universale prevede la risalita di due classi in caso di un sinistro e di altre tre dal secondo sinistro in poi (ferma la classe massima 18). In assenza di sinistri è prevista la discesa di una classe (ferma la classe minima 1).

Per i motocicli, l'evoluzione della classe di merito Genertel prevede la discesa di una classe in assenza di sinistri (ferma la classe minima 0), mentre in presenza di un sinistro, l'evoluzione dipende dalla classe di appartenenza al momento del sinistro stesso: per i clienti nelle classi da 0 a 10 è prevista l'assegnazione alla classe 14, per quelli nelle classi da 11 a 13 l'assegnazione alla classe 15 e per quelli nelle classi maggiori o uguali a 14 la risalita di una classe (ferma la classe massima 18); ogni sinistro successivo al primo comporta un ulteriore aumento di una classe (ferma restando la classe massima 18). Per i ciclomotori e i ciclomotori trasporto cose, Genertel dispone di una scala di classi Bonus Malus interna che va dalla 80 alla 89. L'evoluzione della classe di merito Genertel prevede la risalita di due classi in caso di un sinistro e di altre tre dal secondo sinistro in poi (ferma la classe massima 89). In assenza di sinistri è prevista la discesa di una classe (ferma la classe minima 80).

L'attestazione riporterà, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU).
Per le regole di assegnazione della Classe Universale, di corrispondenza tra la Classe Universale e la classe di merito Genertel e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

> POSSO EVITARE L'EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, hai diritto a evitare l'evoluzione in malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo.
Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Stanza di compensazione - Via Yser, 14 - 00198 ROMA, tel. 06.85.796.530, fax 06.85.796.546/547, email rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it. In alternativa è sempre possibile inviare una email a protezione.bonus@genertel.it: in questo modo la Compagnia provvederà ad inoltrare per te la richiesta a Consap.

Se hai bisogno di **maggiori informazioni per evitare l'evoluzione in malus** sulla tua polizza puoi contattarci all'indirizzo **email** protezione.bonus@genertel.it, o via **fax** allo 041.33.62.344.

> COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Art. 1. 5 - Franchigia
Qualora in contratto sia prevista una franchigia, in caso di sinistro con colpa, anche parziale, la stessa è dovuta interamente dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato.

SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO

Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 2. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia garantisce l'indennizzo dei **danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato**, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) **Furto** consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di **Euro 1.250**. In questi casi l'esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d'acquisto.
b) **Incendio**.
Vengono inoltre indennizzate:
c) le **spese di custodia o di parcheggio** rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di **Euro 500** per evento;
d) la **perdita dell'imposta di proprietà** (c.d. "bollo") non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 2. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio;
b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso;
d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione lasciate sul veicolo stesso;

e) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

Art. 2. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.

? COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità
- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno
- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it** insieme alla denuncia fatta all'Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

? COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'incendio
- allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell'incidente.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**; Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle Autorità.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno
- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via email all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

> COSA FACCIO SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?

Art. 2. 4 - Recuperi
L'Assicurato ha l'obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell'ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso l'Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l'Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.

SEZIONE 3 > MINIKASKO

Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 3. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali. **La garanzia è operante per i soli veicoli definibili come scooter, ovvero motocicli dotati di variatore automatico di velocità.**
La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati, dei familiari e dei dipendenti dell'Assicurato.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 3. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

Art. 3. 3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.

? COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via **email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, Europ Assistance, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.

SEZIONE 3.1 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

Garanzia operante solo se acquistata. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Legale e Assistenza Stradale.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 3.1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia **garantisce**:

- **la riparazione** dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato;
- **l'indennizzo, fino ad un massimo di 5.000 Euro,** delle spese mediche sostenute a seguito dell'eventuale infortunio subito dal legittimo conducente per il medesimo evento.

La garanzia è operante a condizione che:

- l'assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) se compilato e firmato da entrambe le parti;
- il sinistro sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento verso i terzi ed il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sia prescritto al momento della liquidazione dell'indennizzo.

Nel caso sia presente in contratto la garanzia Minikasko la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati opera limitatamente all'indennizzo delle eventuali spese mediche sostenute.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 3.1.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;

b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

Art. 3.1.3 - Scoperto e minimo
A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell'evento, così come determinato dall'articolo 10.3 - Determinazione dell'ammontare del danno.

> C'È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?

Art. 3.1.4 - Obblighi a carico dell'assicurato
L'assicurato si obbliga a surrogare la Compagnia nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili ai sensi dell'art. 1916 C.C. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia per quanto non coperto dalla garanzie assicurative o per l'eventuale eccedenza. L'Assicurato ha l'onere di interrompere, a pena di decadenza, e fino all'erogazione dell'indennizzo, i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

? COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?

Chiama le autorità
- perché intervengano sul luogo dell'incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il modulo blu e fallo firmare alla controparte.

Fai immediatamente denuncia
- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento **via email all'indirizzo sinistri@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.
- **in caso di infortunio** conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.

SEZIONE 3.2 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

Garanzia operante solo se acquistata. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Legale e Assistenza Stradale.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 3.2.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia **garantisce il risarcimento in forma specifica** dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici, avvenuto, in Italia, su strada asfaltata aperta al pubblico.
La liquidazione del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, le quali dovranno inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.
L'indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 3.2.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
La garanzia non è operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art.189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
La garanzia non è operante se il sinistro si verifica in autostrada.

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

Art. 3.2.3 - Scoperto e minimo
A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell'evento, così come determinato dall'articolo 10.3 - Determinazione dell'ammontare del danno.

? COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?

Chiama le autorità
- perché intervengano sul luogo dell'incidente e verbalizzino l'accaduto. solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.

Fai immediatamente denuncia
- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento corredato dal verbale **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.

SEZIONE 4 > MINIKASKO ABBIGLIAMENTO

Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 4. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia garantisce, fino al limite indicato in contratto e per la sola quota di responsabilità del conducente, l'indennizzo per i danni diretti e materiali subiti all'abbigliamento ed al casco del conducente del veicolo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 4. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;

c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

? COSA FACCIO IN CASO DI DANNI ALL'ABBIGLIAMENTO?

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta l'art. 10.1;
- conserva l'abbigliamento e il casco danneggiati al fine di permettere la valutazione del danno.

SEZIONE 5 > ASSISTENZA LEGALE

Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 5. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, fornisce all'Assicurato:

a) **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela **in sede civile**, in caso di incidente stradale, avvenuto durante la circolazione del veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato, riconducibile alla condotta o al fatto di un terzo o alle condizioni della strada;
b) **l'assistenza giudiziale** nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un **procedimento penale** a seguito di incidente stradale avvenuto durante la circolazione del veicolo assicurato.

La garanzia è operante in entrambi i casi se l'incidente è avvenuto durante il periodo di copertura del contratto.

Art. 5. 2 - Contenuto dell'assicurazione

La Compagnia, una volta ottenuta tutta la documentazione istruttoria:

1. svolge lo studio accurato della pratica volto a stabilire, in via preliminare, l'esistenza di presupposti giuridici e la fondatezza della richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile.

In caso di esito positivo della fase di studio, la Compagnia:

2. anticipa all'Assicurato le spese documentate relative al soccorso e/o al ripristino del mezzo danneggiato e/o relative al danno fisico subito fino a **Euro 500**. Tale importo, unico per sinistro, dovrà essere restituito alla Compagnia nel caso si ottenga la liquidazione totale o parziale dei danni da parte della controparte;
3. si attiva nei confronti degli enti preposti (Uci e Consap) nel caso l'incidente sia accaduto all'interno dello Spazio Economico Europeo o sia avvenuto in Italia con una controparte estera;
4. svolge ogni attività idonea a conseguire nella maniera più sollecita e in via bonaria, il recupero dei danni patiti dall'Assicurato, rivolgendosi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni e provvedendo, ove necessario, al recupero dei verbali redatti dalle Autorità;
5. in caso di esito sfavorevole della vertenza assume a proprio carico, fino alla concorrenza dell'importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
   a) per l'intervento del legale;
   b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
   c) per l'intervento del consulente tecnico di parte;
   d) liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza.

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali saranno a carico della Compagnia sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nei casi in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale dell'Assicurato che per il recupero del danno in sede civile.

Art. 5. 3 - Gestione del Sinistro

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a legali e/o periti, siano stati preventivamente autorizzati dalla Compagnia per ogni stato della vertenza e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la Compagnia, **in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla compagnia per la trattazione della pratica**.

Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale**, la Compagnia propone all'Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In questo caso, l'Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal Legale proposto da Genertel, oppure se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale, che si affianchi al primo, non comporterà alcuna spesa a carico della Compagnia. Qualora l'Assicurato, dopo aver scelto il Fiduciario e ricevuto il benestare dalla Compagnia, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia fornendo le motivazioni. Nel caso in cui il legale nominato rinunci al mandato, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia indicandone le motivazioni. Le spese legali saranno a carico della Compagnia sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali) previo invio di notula con descrizione dettagliata dell'attività svolta. L'Assicurato non è tenuto ad effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale designato.

Il Legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere previamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza del benestare della Compagnia, la stessa non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.

Il legale incaricato è tenuto ad aggiornare periodicamente la Compagnia sullo stato della vertenza anche tramite invio di copia degli atti processuali, ed è sempre sua cura ricomprendere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto alla controparte.

La Compagnia non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 5. 4 - Anticipi sulle spese civili e penali

La Compagnia non corrisponderà al Legale designato alcun acconto per diritti, onorari e spese ma anticipa, nei limiti del massimale di polizza e previa presentazione di documentazione di spesa, le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale e le eventuali spese peritali, previamente autorizzate, relative a consulenze tecniche.

Art. 5.5.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Nel caso in cui l'Assicurato ottenga dalla controparte la liquidazione parziale o totale del danno patito, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale e interessi rimangono all'Assicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese e onorari sono di pertinenza del Fiduciario. Di conseguenza la Compagnia non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest'ultimo, il quale è tenuto a ricomprendere sempre i suoi onorari nella richiesta danni avanzata a controparte. In caso di esito favorevole della vertenza il legale incaricato o l'Assicurato, sono tenuti inoltre alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a titolo di spese borsuali e peritali (ctu e ctp), recuperate dalla controparte responsabile.

Nei casi in cui, nonostante l'esito favorevole della vertenza, vi sia l'impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Fiduciario saranno rimborsati sulla base della sentenza del Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione. Nel caso in cui l'accordo transattivo non preveda il riconoscimento delle spese legali, la Compagnia, se preventivamente informata, si riserva di valutare l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come previsto nel precedente capoverso.

Esito sfavorevole della fase stragiudiziale

Qualora non venga concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale abbia avuto un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del Legale incaricato resteranno a carico della Compagnia e verranno calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, fermo il limite massimo di **Euro 1.000**. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.

Esito sfavorevole della fase giudiziale
In caso di esito negativo della fase giudiziale, le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte saranno liquidate in base alla sentenza, mentre quelle da rimborsare al legale incaricato, verranno calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione e in ogni caso entro il massimale di polizza. Le spese legali e peritali verranno rimborsate a conclusione della vertenza, su presentazione di dettagliata parcella intestata alla Compagnia.

Procedimento di mediazione
Nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione il Fiduciario nominato anticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo. Nel caso in cui l'Assicurato e il Fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.
Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del Fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il Fiduciario solo delle spese e non degli onorari.

Art. 5.5.2 Procedimento penale e liquidazione delle spese
Il difensore è tenuto ad aggiornare periodicamente la Compagnia in relazione ad ogni stato e grado del procedimento penale, informandola tempestivamente del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
A conclusione del procedimento penale il difensore è tenuto ad inviare alla Compagnia copia della sentenza o del decreto del Giudice.
La Compagnia provvederà a liquidare gli onorari del penalista previa esibizione di nota spese intestata a Genertel S.p.A. e redatta secondo i valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione e in ogni caso entro il massimale di polizza.
Tale massimale è da intendersi comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e di eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può avvalersi per consulenze e/o perizie dei professionisti fiduciari della Compagnia. Gli onorari dei consulenti verranno in ogni caso decurtati dal massimale previsto dalla polizza.

? COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via **email** all'indirizzo **assistenzalegale@genertel.it** insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. **Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it**.
Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 10.5.

› QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 5. 6 - Esclusioni
La garanzia assistenza legale non è operante:
a) per i sinistri avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada); la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data dell'incidente, di aver rinnovato la patente stessa;
b) per i sinistri avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
c) in caso di azione civile promossa dalla controparte nei confronti dell'Assicurato;
d) quando la Compagnia è anche assicuratore della controparte responsabile o quando la stessa sia tenuta all'indennizzo del danno patito dal cliente (ad es. garanzia kasko e minikasko, infortuni del conducente);
e) quando l'incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto (art.149 del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private);
f) nel caso in cui la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo minore o uguale ad Euro 300;
g) per i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

h) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
i) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
j) in caso di costituzione di parte civile;
k) per il dissequestro del veicolo assicurato;
l) in caso di controversie riconducibili a rapporti contrattuali (a titolo di esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto ecc.);
m) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo;
n) in caso di violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

> COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 5.7 - Arbitrato
Qualora l'Assicurato non concordi con la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, lo stesso ha la facoltà di chiedere l'avvio di una procedura arbitrale, al fine di valutare la correttezza del parere espresso dalla Compagnia.
Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. In ogni caso, qualora l'Assicurato intenda avviare una controversia contro terzi, anche a fronte del parere non favorevole della Compagnia, lo stesso avrà diritto al rimborso delle spese legali eventualmente rimaste a suo carico, nei limiti del massimale di polizza contrattualmente previsto, nel caso di esito in tutto o in parte favorevole della sua azione.

SEZIONE 6A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA

Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 6A. 1 - Prestazioni
La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d'ora in poi Europ Assistance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all'Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:

Art. 6A. 1.1 - Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimo di **Euro 200** per sinistro.

Art. 6A. 1.2 - Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione prevista dall'art. 6A1.1 - "Soccorso Stradale".

Art. 6A. 1.3 - Spese d'albergo
Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a

un **massimo di Euro 300** complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 6A. 2 - Esclusioni
Le prestazioni non sono operanti per i sinistri:
a. avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada);
b. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c. avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d. avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e. determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
f. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. **6A.1.1 Soccorso stradale** e **6A. 1.2 Depannage**
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

? COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**
- comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno
- fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi

Europ Assistance è operante 24 ore su 24!

SEZIONE 6B > ASSISTENZA STRADALE TOP

Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 6B. 1 - Prestazioni
La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d'ora in poi Europ Assistance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all'Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:

Art. 6B. 1.1 - Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimo di **Euro 500** per sinistro.

Art. 6B. 1.2 - Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione prevista dall'art. 6B1.1 - "Soccorso Stradale".

Art. 6B. 1.3 - Taxi per il recupero del veicolo
Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato necessiti di un mezzo per il ritiro del veicolo assicurato presso l'officina che ha effettuato la riparazione Europ Assistance metterà a disposizione un taxi con un massimo di **Euro 150** per sinistro.

Art. 6B. 1.4 - Spese d'albergo
Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un **massimo di Euro 300** complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 6B. 1.5 - Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di Europ Assistance ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, Europ Assistance provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato da Europ Assistance ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di Europ Assistance stessa. La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di Europ Assistance possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. 6B. 1.6 - Viaggio di un familiare
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, Europ Assistance metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato. La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

Art. 6B. 1.7 - Interprete a disposizione all'estero
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio causato da incidente stradale, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, Europ Assistance provvederà ad inviarlo, tenendo la Compagnia a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

Art. 6B. 1.8 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, sia rimasto immobilizzato in Italia per almeno 24 ore o all'estero per almeno 2 giorni, con fermo certificato dall'officina incaricata della riparazione o dal soccorritore oppure in caso di furto del veicolo medesimo, Europ Assistance metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un'autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di **Euro 1.000** per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

Art. 6B. 1.9 - Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 4 giorni con fermo certificato dall'officina incaricata della riparazione o dal soccorritore oppure in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, Europ Assistance metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

› QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 6B. 2 - Esclusioni
Le prestazioni non sono operanti per i sinistri:

a. avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada);
b. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c. avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d. avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e. determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
f. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. **6B. 1.1 - Soccorso stradale** e **6B. 1.2 - Depannage**

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

? COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**
- comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno
- fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi

Europ Assistance è operante 24 ore su 24!

SEZIONE 7 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 7. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia garantisce l'indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l'incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
Nel caso l'incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente assicurato.

Art. 7. 2 - Rimborso spese di cura
La Compagnia garantisce l'indennizzo, fino all'importo indicato in contratto, degli onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria; delle spese per l'uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l'applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio.

Art. 7. 3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione
La Compagnia garantisce l'indennizzo delle **spese di viaggio** (andata e ritorno) sostenute dall'Assicurato per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione sito a più di 50km dalla residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di **Euro 500**. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Qualora tra la data di partenza e la data risultante dalla documentazione medica risultino trascorsi più di 3 giorni le spese di viaggio non verranno considerate inerenti e pertanto non verranno rimborsate. Nel caso l'Assicurato si recasse presso il centro prescelto con propri mezzi verrà riconosciuta una diaria chilometrica pari a **Euro 1/Km** fino alla concorrenza di **Euro 500**. Per il calcolo della distanza verrà preso in considerazione il percorso stradale più breve.

Art. 7. 4 - Diaria per ricovero
La Compagnia, nel caso l'infortunio subito dal conducente comporti un ricovero ospedaliero, corrisponde l'indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 7. 5 - Diaria da ingessatura
La Compagnia, nel caso l'infortunio subito dal conducente comporti l'ingessatura, corrisponde l'indennità giornaliera per una somma pari all'importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. L'indennità giornaliera è riconosciuta con il limite **massimo di 30 giorni** a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico. Se l'infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite **massimo di 30 giorni**.

Art. 7. 6 - Invalidità permanente
Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida un'indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanete inferiore o uguale al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.
L'invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad es. ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la **documentazione medica**.

Art. 7. 7 - Decesso
Qualora l'infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifichi entro un anno dal giorno del sinistro, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma assicurata, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente.

› EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL'INDENNIZZO?

Art. 7. 8 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

› COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?

Art. 7. 9 - Calcolo della percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

› QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 7. 10 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di infortuni:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

? COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno
- Invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via **email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

SEZIONE 7.1 > BONUS AIUTO DOMESTICO

Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 7.1.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia in seguito ad infortunio conseguente ad incidente stradale con colpa dell'Assicurato che:

a. comporti un ricovero ospedaliero
b. comporti un'ingessatura
c. a seguito di ricovero ospedaliero di almeno 2 giorni, comporti un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica

corrisponde all'Assicurato una **diaria giornaliera di 50€ per un massimo di 30 giorni** per le spese sostenute per l'assunzione di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come collaborazione familiare (colf), sorveglianza minori (baby-sitter), accudimento animali (dog-sitter).

La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.

La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l'incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.

La garanzia è operante per un solo evento per anno assicurativo.

Art. 7.1.2 – Calcolo dei giorni di diaria

Diaria da ricovero

Nel caso di **ricovero ospedaliero** la Compagnia corrisponde, **per un massimo di 30 giorni**, la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Diaria da ingessatura

Nel caso di **ingessatura** la Compagnia corrisponde la diaria prevista a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico. Se l'infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al **limite massimo complessivo di 30 giorni**.

Diaria da convalescenza post ricovero

La Compagnia, in caso di ricovero ospedaliero di **almeno 2 giorni**, a seguito del quale all'Assicurato venga prescritto dalla struttura ospedaliera un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica, corrisponderà la diaria da convalescenza post ricovero a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, **per un massimo complessivo di 30 giorni**.

In caso di convalescenza post ricovero la diaria da ingessatura viene riconosciuta a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza ma il periodo di ricovero, convalescenza e ingessatura **non potrà superare complessivamente 30 giorni**.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 7.1.3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via email all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

SEZIONE 8 > PROTEZIONE IMPREVISTI

Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 8. 1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.3 lettera c), in caso di sinistro avvenuto quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 8. 2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.3 lettera d), in caso di sinistro avvenuto durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 8. 3 - Annullamento della franchigia per i ciclomotori
La Compagnia rinuncia a richiedere la franchigia prevista dall'art 1.1, in caso di sinistro causato da persone diverse dal Contraente o da altra persona presente sul suo stato di famiglia o, nel caso in cui il Contraente sia una società, causato da persone diverse dai soci o dai dipendenti regolarmente assunti.

Art. 8. 4 - Rimborso spese sostituzione bauletto o borse laterali a seguito di collisione
La Compagnia si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di **Euro 75** per evento, le spese documentate, sostenute dall'Assicurato per sostituire il bauletto posteriore che sia rimasto danneggiato a seguito di collisione con colpa, anche parziale, con altro veicolo a motore identificato.
Alle stesse condizioni del paragrafo precedente qualora sul veicolo siano presenti borse laterali o bauletti laterali il rimborso di questi avverrà fino alla concorrenza di **Euro 200** per evento.

Art. 8. 5 - Perdita chiavi
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di **Euro 250** per evento le spese documentate sostenute dall'Assicurato in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura del veicolo e del bauletto presente sul mezzo; sono risarcibili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente, nonché le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura.

Art. 8. 6 - Ripristino box
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di **Euro 500** per evento le spese documentate sostenute dall'Assicurato per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.

Art. 8. 7 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o incidente stradale la Compagnia si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di **Euro 250** per evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per immatricolare un altro veicolo, dello stesso tipo, che sostituisca quello assicurato, purché lo stesso venga assicurato con la Compagnia.

Art. 8. 8 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto
In caso di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida dell'Assicurato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità, la Compagnia si impegna a rimborsare

forfettariamente l'importo di **Euro 25** a copertura delle spese sostenute per ottenere il duplicato.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad es. ricevute, fatture, ecc.) debitamente quietanzati e datati e le eventuali **denunce alle autorità**.

SEZIONE 9 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 9.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di incidente
In caso di incidente l'Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art.144 del Codice delle Assicurazioni.
La denuncia deve avere in allegato una copia del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) e in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento conforme al modulo stesso.
La denuncia dovrà contenere:
- luogo e data dell'incidente;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- generalità dei soggetti coinvolti (nome e cognome, codice fiscale, residenza);
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazione delle generalità;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta all'accertamento dell'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello di ricevimento della denuncia).

Nel caso a seguito dell'incidente ci siano state lesioni a terzi o al conducente la denuncia dovrà indicare, inoltre:
- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/trasportato);
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (qualora tale documentazione non sia subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali.

Unitamente al **Modulo Blu**, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:
1. a Genertel qualora sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A;
2. alla compagnia del civilmente responsabile in caso contrario.

La procedura di indennizzo diretto trova applicazione se l'incidente è avvenuto in Italia tra due soli veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia. La procedura si applica solo in caso di danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti (fino al 9% di invalidità).
Valutata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell'incidente Genertel comunica all'Assicurato la somma offerta per il risarcimento.

Se invece il danno non è risarcibile la Compagnia comunica all'Assicurato i motivi per cui ritiene di non dover procedere all'offerta.
Tali comunicazioni, ai sensi di legge, vengono effettuate:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
- nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato (anche parzialmente).

Se hai bisogno di assistenza

- chiama il nostro **Servizio di Assistenza Sinistri 800.20.20.40**, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20;
- collegati a www.genertel.it e attiva una **chat online** con un consulente dedicato;
- scrivi una **email** al Servizio Assistenza Sinistri **sinistri@genertel.it**.

DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Per l'invio della denuncia alla Compagnia puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

Se presente il Modulo di Constatazione Amichevole

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it** allegando la scansione del Modulo;
- invia una email a **sinistri@genertel.it** allegando la scansione del Modulo;
- invia il Modulo via posta all'indirizzo **Genertel Spa - Area Sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**.

In assenza del Modulo di Constatazione Amichevole

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it**;
- invia la denuncia via email a **sinistri@genertel.it**;
- invia la denuncia via posta all'indirizzo **Genertel Spa - Area Sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**;
- invia la denuncia via fax allo **041.33.62.100**.

HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica **l'app Genertel** per ios o android e **denunci il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'incidente! Inoltre trovi subito tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

Art. 9.2 - Risarcimento del terzo trasportato
Ai sensi dell'art.141 del Codice delle Assicurazioni, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato a bordo del veicolo assicurato è risarcito da Genertel a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nell'incidente. Il risarcimento avviene entro il limite del massimale minimo di legge. Per l'eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere alla Compagnia di assicurazione del responsabile civile, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.

Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia assicuratrice è possibile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.61, oppure consultare il sito www.genertel.it, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.

Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
Se il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel.

02.34.968.1; fax 02.349.68.230), che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (l'equivalente dell'UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Nel caso particolare in cui il sinistro avvenuto all'estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato della Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'Assicurato deve rivolgersi alla Consap - Centro di Informazione Italiano - inviando una mail all'indirizzo richieste.centro@consap.it o un fax al numero 06.85.79.62.70. Il modulo di richiesta di risarcimento può essere scaricato dal sito www.genertel.it o dal sito www.consap.it.

SEZIONE 10 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A.

FURTO E INCENDIO - MINIKASKO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - MINIKASKO ABBIGLIAMENTO

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 10. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.

Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

In caso di **furto o incendio da atto vandalico** deve inoltre essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall'Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.

In caso di **perdita totale per furto**, a pena di decadenza, l'Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia:

- l'estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico);
- la carta di circolazione;
- la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo;
- la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
- la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.

Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. "bollo") e la sottoscrizione di un documento in cui l'Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.

Nel caso sia presente la garanzia prevista **dall'art. 3.1 - Tutela danni da veicoli non assicurati** l'Assicurato deve spedire inoltre alla Compagnia:

- copia dei verbali delle autorità;
- se compilato e controfirmato da entrambe le parti il "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu)

Nel caso il verbale non sia disponibile entro tre giorni questo può essere inviato successivamente. **In caso di assenza del Modulo Blu controfirmato da entrambe le parti il ricevimento del verbale delle autorità è condizione imprescindibile per poter procedere all'indennizzo.**

In caso di infortunio la denuncia andrà corredata da certificato medico. Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica oltre che di tutti i giustificativi di spesa.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.
Nel caso sia presente la garanzia prevista **dall'art. 3.2 - Collisione animali selvatici** l'Assicurato deve spedire inoltre alla Compagnia il verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza, a livello sia nazionale sia provinciale, intervenute sul luogo del sinistro, le quali dovranno inequivocabilmente certificare il verificarsi dell'evento oggetto della garanzia. In assenza del verbale o del rapporto la Compagnia non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

? DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere spedita via **email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**, via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 TRIESTE o via fax al numero 041.33.62.100.

La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

› COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?

Art. 10. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro **8 giorni lavorativi** dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell'indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.
L'Assicurato ha facoltà di scegliere se far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in una delle Carrozzerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile alla sezione "assistenza" del sito www.genertel.it), nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cristalli, oppure in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro; negli altri casi l'Assicurato dovrà ottenere il consenso della Compagnia.
Nel caso sia presente la garanzia prevista **dall'art. 3.1 - Tutela danni da veicoli non assicurato** o la garanzia prevista **dall'art. 3.2 - Collisione animali selvatici** il risarcimento è subordinato alla ricezione dei verbali delle autorità.
In caso di **furto parziale** il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l'Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.

› COME SI CALCOLA IL MIO RISARCIMENTO?

Art. 10. 3 - Determinazione dell'ammontare del danno
In caso di danno parziale l'ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d'uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:

Età del veicolo	Percentuale di degrado d'uso
Oltre 1 anno	0%
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo il sinistro.
Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall'art.1907 del Codice Civile.
Nella determinazione dell'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale.
La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d'uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.
Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista DUE RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.
In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell'acquisto.
Nella determinazione dell'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista DUE RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

Art. 10. 4 - Cause di riduzione o esclusione dell'indennizzo
Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimessa o giardino, l'Assicurato deve poter dimostrare l'effettiva disponibilità d'uso di un'autorimessa o giardino: in caso contrario, l'indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile.
Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l'Assicurato deve poterne dimostrare l'effettiva installazione sul veicolo: in caso di antifurto difforme o mancante, l'indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile. Qualora in contratto sia previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l'Assicurato non sia in grado di provare l'esistenza, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo.

ASSISTENZA LEGALE

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Compagnia **trasmettendo tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica** entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'incidente. La denuncia deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
Qualora l'Assicurato intenda attivare la garanzia Assistenza Legale per la **difesa in sede penale**, è tenuto ad inviare alla Compagnia copia della documentazione provante il procedimento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domicilio, querela, atto di citazione).

? DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia deve essere spedita via **email** all'indirizzo **assistenzalegale@genertel.it**, via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 TRIESTE o via fax al numero 041.33.62.005. **Scarica il modulo di richiesta sul sito www.genertel.it!**

ASSISTENZA STRADALE

Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro
La Compagnia affida la gestione e liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza stradale Estesa e Top alla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) **in funzione 24 ore su 24** tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Per ottenere l'assistenza stradale, l'Assicurato dovrà telefonare, dall'Italia, al numero verde **800.99.77.98**, oppure dall'estero i seguenti numeri: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, oppure può inviare un fax al numero: **+39.02.58.47.72.01**.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto a Europ Assistance che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con Europ Assistance al verificarsi del sinistro.
Per ottenere l'erogazione dell'assistenza l'Assicurato dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; un recapito telefonico dove Europ Assistance provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
Per il rimborso delle prestazioni autorizzate da Europ Assistance l'Assicurato dovrà inviare tutta la documentazione comprovante i costi sostenuti a Europ Assistance, oltre al riferimento Iban, c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.
Europ Assistance potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE E BONUS AIUTO DOMESTICO

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 10. 7 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti, corredata da certificato medico deve essere inviata alla Compagnia **entro 3 giorni** dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.
L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.
In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati.
Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione verranno rimborsate previa presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza) e della documentazione medica attestante la visita specialistica o l'intervento chirurgico effettuato. Tutta la documentazione deve essere datata.

NORME COMUNI

Art. 1 - Modalità di adesione
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti a Genertel. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in rate. I pagamenti vanno effettuati con Bonifico Bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di targa o di preventivo. In alternativa il pagamento può

essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia. Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito. La ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
La Compagnia verifica la correttezza del pagamento del premio, l'autenticità e completezza dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale, riservandosi la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. L'inesattezza o la falsità dei documenti consentirà alla Compagnia di annullare il contratto ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente.
Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato e la Compagnia potrà richiedere i documenti mancanti e/o un eventuale conguaglio di premio. Se il Contraente non ottempera a quanto richiesto e rinuncia, quindi, ad aderire al presente contratto, ha diritto al rimborso di quanto versato.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza oneri potrà sempre essere richiesto il reinvio della documentazione su supporto cartaceo. Genertel richiede al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto che può essere restituita via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo copiacontratto@genertel.it o per posta a Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 2 - Diritto del Contraente al ripensamento
A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto facendo richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. I documenti assicurativi originali ricevuti (certificato di assicurazione e carta verde), qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata A/R, al medesimo indirizzo, entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso.
Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Ai fini dell'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, fanno fede le date dei timbri postali.

Art. 3 - Periodo di copertura
A condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata inviata correttamente e che il pagamento del premio sia stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto quale data di decorrenza.
Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall'art.1901 del Codice Civile. Certificato di assicurazione e carta verde, per le rate successive alla prima, vengono spediti dopo che la Compagnia ha ricevuto evidenza del pagamento del premio corrispondente.
Le coperture operano fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra compagnia.
La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa.

Art. 4 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein. All'estero la garanzia di Responsabilità Civile è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione, ferme le maggiori garanzie previste dal presente contratto.

Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest'ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
In ogni caso, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, qualora il Contraente renda al momento della stipulazione del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo
Esclusivamente in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, previa presentazione dei documenti dimostrativi richiesti, la Compagnia è disponibile a trasferire il contratto, con eventuale conguaglio di premio, su un altro veicolo di proprietà dell'alienante e/o del coniuge in comunione dei beni. In caso di trasferimento del contratto fra tipi di veicolo diversi, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita.
Le coperture assicurative operano dal momento in cui l'Assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e contestualmente, cessano tutte le coperture dell'altro. Tranne che in caso di furto, il Contraente è tenuto alla distruzione dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.
Per le sole garanzie diverse dall'R.C.A., si fa riferimento alle condizioni di contratto in vigore al momento della decorrenza della variazione.
Per l'operazione di trasferimento il Contraente deve alla Compagnia un premio supplementare di **Euro 15** (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di trasferimento del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamento della stessa verrà richiesto al momento della stipula della variazione.

Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto
Risoluzione anticipata del contratto
In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente, dopo averne data immediata comunicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando oltre a certificato di assicurazione e carta verde in originale, i seguenti documenti:
- **in caso di vendita o consegna in conto vendita**: atto di vendita o attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del veicolo**: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo**: l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Alla ricezione dei documenti la Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.

Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato
In caso di vendita del veicolo se il Contraente cede all'acquirente anche il contratto di assicurazione, deve essere data immediata comunicazione alla Compagnia, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell'appendice di cessione. Il Contraente è tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto non può essere sospeso ed è valido sino alla sua naturale scadenza dopodiché la Compagnia non rilascia l'attestato di rischio e dovrà essere stipulato un nuovo contratto. Nel caso il contratto ceduto preveda il pagamento rateizzato, il contratto resta

valido esclusivamente per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal Contraente. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Art. 8 - Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all'Autorità competente.
L'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia.
Qualora il Contraente non voglia trasferire il contratto su un altro veicolo o non voglia sospendere lo stesso, la Compagnia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l'eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.

Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha il diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data indicata per la sospensione. La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza contrattuale.
Se il Contraente non riattiva entro 12 mesi il contratto, questo viene considerato risolto ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società; negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle ore 24 della data indicata dal Contraente.
La riattivazione può avvenire on line - sul sito www.genertel.it o tramite l'app Genertel - o telefonicamente. Qualora la riattivazione avvenga telefonicamente il Contraente deve alla Compagnia un premio supplementare di **Euro 30** (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di sospensione del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamento della stessa verrà richiesto al momento della riattivazione.
Se il periodo di sospensione è stato superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto, nonché le date in cui sono dovute le eventuali rate residue, vengono prorogate di un periodo pari a quello della sospensione.

Sospendi e riattiva gratuitamente le tue polizze
- **online** su www.genertel.it
- tramite l'**app Genertel** per ios o android

Ricorda che la polizza può essere sospesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 12 mesi!

Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali [(1)], da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; [(2)]
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); [(2)]
(iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; [(2)]
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; [(2)]
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del

Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertel*life*;
2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertel*life* e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e Genertel*life;*
3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del-

la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE [3].

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa [4], alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito **www.genertel.it** riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei

premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Art. 12 - Modalità di reclamo
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia (Genertel - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all'indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199-11.77.99 oppure Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure fax 06.42.133.206, o PEC ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estinguerà le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

ALLEGATO 1

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Assegnazione della classe di merito: Classe interna Genertel
La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna identificata come Classe interna Genertel. Per le regole di corrispondenza tra la Classe Universale e la classe di merito Genertel si rimanda alle tabelle di corrispondenza sottostanti.

Motocicli
Per i Motocicli, in assenza di sinistri con colpa nelle ultime tre annualità assicurative, per la determinazione della classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.

Classe Universale (CU)	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1

Ciclomotori

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89

Attestazione dello Stato di Rischio
L'attestato viene messo a disposizione, del Contraente o dell'Avente Diritto, nell'apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto. L'attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengano prima del termine del periodo di osservazione. L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Tabella dei coefficienti di variazione del premio
Per i Motocicli la classe di merito Genertel (c.d. classe interna) si articola in 19 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 0 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.

Tariffa Motocicli applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
0	0	0,0%
1	0	-1,2%
2	1	-1,2%
3	2	-1,2%
4	3	-1,2%
5	4	-1,2%
6	5	-1,2%
7	6	-1,1%
8	7	-1,1%
9	8	-2,2%
10	9	-2,2%
11	10	-2,1%
12	11	-2,1%
13	12	-2,0%
14	13	-8,4%
15	14	-35,9%
16	15	-35,0%
17	16	-19,9%
18	17	-16,6%

Per i Ciclomotori, la classe di merito Genertel (c.d. classe interna) si articola in 10 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 80 alla 89 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.

Tariffa Ciclomotori e Ciclomotori Trasporto Cose applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
80	80	0,0%
81	80	-2,5%
82	81	-2,5%
83	82	-5,0%
84	83	-5,0%
85	84	-7,5%
86	85	-7,5%
87	86	-10,0%
88	87	-25,0%
89	88	-25,0%

C. Glossario

- **"Accessori":** le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
  - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
  - optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
- **"Animali selvatici"**: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (es. daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.).
- **"Antifurto satellitare"**: dispositivo che invia automaticamente, in caso di furto, le coordinate per la localizzazione del veicolo a una centrale operativa.
- **"Apparecchi multimediali non di serie":** radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della Casa costruttrice del veicolo;
- **"Aree aeroportuali":** le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
- **"Assicurato":** soggetto destinatario delle prestazioni assicurative;
- **"Avente Diritto":** soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
- **"Banca Dati":** la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
- **"Bauletto posteriore"**, **"Bauletto laterale"**, **"Borsa laterale"**: il contenitore applicato alla parte laterale o ai posteriori del telaio del veicolo, adatto al trasporto di oggetti personali, attrezzi o altro, realizzato in materiale rigido o morbido (borsa laterale), stabilmente fissato al veicolo ma con la possibilità di essere staccato e riattaccato alla struttura che lo sostiene;
- **"Carta verde":** il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato nei paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa;
- **"Ciclomotori":** i veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e cilindrata fino a 50 cc;
- **"Classe di merito Genertel":** la classe di merito assegnata al contratto in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla Compagnia;
- **"Classe di merito di conversione universale (CU)":** la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio messa a disposizione dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale;
- **"Codice delle Assicurazioni":** il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- **"Codice della Strada":** il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- **"CONSAP":** Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it;
- **"Contraente":** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- **"Degrado":** la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato;
- **"DUERUOTE":** la rivista dell'editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati;
- **"Europ Assistance Italia S.p.A.":** la compagnia che attraverso la sua struttura organizzativa gestisce e liquida i sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top per conto di Genertel;
- **"EUROTAX":** la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, riportante le quotazioni di mercato dell'usato;
- **"Franchigia":** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro;
- **"Furto":** l'appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
- **"Genertel", "Compagnia":** Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- **"Guasto":** il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Sono da considerarsi guasto anche la foratura dello pneumatico e l'errato rifornimento di carburante;
- **"Immobilizzazione del veicolo":** il fermo del veicolo presso una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne renda impossibile l'utilizzo (veicolo non marciante);
- **"Incendio":** la combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma;
- **"Incidente":** il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
- **"Indennizzo/Risarcimento":** la somma dovuta da Genertel o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;
- **"Infortunio":** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- **"Ingessatura":** il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di conteni-

mento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;

- **"Invalidità permanente":** la perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
- **"Istituto di cura":** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
- **"Legittimo conducente":** il proprietario del veicolo e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo;
- **"Localizzatore satellitare"**: dispositivo in grado di inviare su richiesta, non automaticamente, le coordinate per la localizzazione del veicolo in caso di furto. Vengono equiparati al localizzatore satellitare anche i localizzatori a radiofrequenza.
- **"Massimale":** la somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l'assicurazione;
- **"Motocicli":** i veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. Sono equiparati ai motocicli anche i tricicli;
- **"Motoveicoli":** i motocicli e i ciclomotori;
- **"Perdita totale":** il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
- **"Polizza":** il documento che prova la stipula del contratto di Assicurazione;
- **"Premio":** la somma dovuta dal Contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
- **"Proprietario":** l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- **"Responsabilità principale":** si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- **"Responsabilità paritaria":** si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- **"Rischio":** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- **"Risoluzione":** lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
- **"Rivalsa":** Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e dell'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
- **"Scoperto":** la percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto – che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
- **"Sinistro":** l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **"Trasportati":** le persone regolarmente trasportate sul veicolo indicato in polizza.

Scopri la **nuova app Genertel**: completamente rinnovata nella grafica e nelle funzionalità per gestire in modo ancora più semplice tutte le tue assicurazioni!

Login semplificato, senza codici, solo con il tuo numero di telefono

Multi login per connettere fino a 5 account contemporaneamente e gestire le polizze di tutta la famiglia

Live Chat per acquistare e rinnovare la tua assicurazione, richiedere informazioni sui prodotti assicurativi e gestire eventuali sinistri

Stop&Go per sospendere e riattivare la tua assicurazione con un click

Servizio avvisi per ricordarti con una notifica push le scadenze e fornirti altre comunicazioni importanti relative ai tuoi contatti

Denuncia sinistro in mobilità per auto, moto e casa

Richiesta **Soccorso stradale 24H/24** con tracking per seguire in tempo reale la posizione del carro attrezzi

Accesso ai servizi Quality Driver* e localizzazione immediata dell'auto

*solo per i clienti Quality Driver

Scarica gratis l'app Genertel, disponibile per iOS e Android

Download on the App Store | Google play

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda l'uso del casco di protezione durante la guida di ciclomotori e motocicli (come disciplinato dall'art.171 Codice della Strada).

Le presenti Condizioni di Assicurazione Motoveicoli, Nota Informativa e loro successivi aggiornamenti sono sempre consultabili sul sito web www.genertel.it

Il sito www.genertel.it è certificato Global Trust. Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.

Note

Note

ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.

ASSISTENZA CLIENTI
lun/sab 8-20 numero verde: **800.20.20.20**
tariffa urbana: **848.808.808**
dall'estero: **+39.040.67.68.666**

ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE
lun/sab 8-20 numero verde: **800.20.20.40**
tariffa urbana: **848.808.808**
dall'estero: **+39.040.67.68.600**

DENUNCIA SINISTRI ONLINE
h24 su **www.genertel.it** o con l'**app Genertel**
lun/ven 8-20 **live chat** su **www.genertel.it**
sab 9-14
email **sinistri@genertel.it**

SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)
h24 numero verde: **800.99.77.98**
dall'estero: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**

CARROZZERIE CONVENZIONATE
circuito **Carrozzeria SiCura** su **www.genertel.it** o sull'**app Genertel**

RIPARAZIONE CRISTALLI
carglass® numero verde: **800.36.00.36**

ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)
email **assistenzalegale@genertel.it**
fax **041.33.62.005**
posta **Genertel S.p.A.** V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

RECLAMI
email **quality@genertel.it**
fax **199.11.77.99** (tariffa ordinaria)

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
telefono **800.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
fax **041.33.62.002**
posta **Genertel richiesta informazioni** - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
telefono **800.20.20.40**
email **sinistri@genertel.it**
fax **041.33.62.100**
posta **Genertel sinistri** - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

Mod. C Moto - 11/18 - Ro'romail